



Università  
di Brescia

## **CAPITOLATO**

**SERVIZIO A CHIAMATA DI SUPPORTO  
SPECIALISTICO E FORMAZIONE PER  
L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON  
DISABILITÀ, CON DIAGNOSI DI DISTURBI  
SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)  
E CON ALTRE FRAGILITÀ, NELL'AMBITO  
DEI SERVIZI A SUPPORTO DEL DIRITTO  
ALLO STUDIO**



## **Definizioni**

Nell'ambito del presente capitolato e si intende per:

**Aggiudicatario:** l'operatore economico aggiudicatario del servizio.

**Decorrenze:** se non diversamente specificato, tutti i termini indicati nel presente capitolato si intendono come giorni naturali, successivi e consecutivi.

**Università/Ateneo:** l'Università degli Studi di Brescia, il Committente.

## **ART. 1**

### **Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto il servizio a chiamata di supporto specialistico sulle diagnosi funzionali di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), o sulla documentazione relativa a condizioni di invalidità, disabilità o altre fragilità degli studenti frequentati o potenzialmente iscrivendi dell'Università di Brescia con definizione degli ausili, misure compensative e/o strumenti dispensativi ammissibili a lezione, in sede di esame e/o test di ingresso, oltre che un servizio di formazione rivolta a studenti, a tutor didattici, al personale dell'ufficio, al PTA, ai docenti sui predetti temi. Il servizio dovrà prevedere anche un'assistenza specialistica all'ufficio anche sottoforma di supporto didattico personalizzato agli studenti e/o gruppi sul metodo di studio e nella realizzazione di Mappe Concettuali da fornire individualmente o a micro-gruppi di studenti seguiti dall'ufficio o nell'organizzazione di eventi di sensibilizzazione.

Il Servizio dovrà essere offerto da un operatore economico che mette a disposizione i propri mezzi e le proprie risorse per lo svolgimento del servizio, all'interno del quale opera un gruppo costituito da personale autorizzato ad effettuare attività di prima certificazione diagnostica, o di rinnovo di disturbi specifici di apprendimento secondo quanto previsto dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*", anche su pazienti di età adulta.

## **ART. 2**

### **Durata del contratto**

L'appalto ha durata di 4 anni, prorogabile per ulteriori 6 mesi.

## **ART. 3**

### **Prestazioni richieste**

Le prestazioni richieste sono le seguenti:

- a) Valutazione approfondita ed esaustiva, nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla richiesta, della conformità e completezza della diagnosi di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) presentata dallo studente rispetto al Protocollo di Regione Lombardia G1.2025.0015002, della documentazione presentata dagli studenti con invalidità/disabilità e altre fragilità e definizione degli ausili più efficaci in funzione dei bisogni e del percorso accademico scelto dallo studente inserendo altresì, nel parere, gli elementi valutativi che hanno portato all'attribuzione di specifici ausili. Tale voce ricomprende anche l'individuazione degli ausili ammissibili a favore del potenziale studente con disabilità o DSA in fase di iscrizione al test d'ingresso stabiliti sulla base della normativa vigente in materia di concorsi d'ammissione anche in virtù di



- quanto previsto dalle più recenti Linee Guida CNUDD. In caso di richiesta urgente, la pratica dovrà essere evasa entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi dalla richiesta - anche nel periodo estivo luglio, agosto, settembre);
- b) Organizzazione, su richiesta dell'Ateneo, di attività di formazione per studenti, docenti e/o per il personale dell'ufficio e PTA e/o tutor didattici attinenti ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), altre fragilità e ai vari tipi di disabilità;
  - c) Assistenza e supporto specialistico all'ufficio anche mediante l'organizzazione di incontri personalizzati e/o di gruppo per monitorare l'inserimento universitario degli studenti, fornendo strategie per affrontare al meglio il percorso universitario e supporto nella predisposizione di Mappe Concettuali e nell'utilizzo efficace degli ausili o nell'organizzazione di eventi di sensibilizzazione, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi;
  - d) Rilascio di diagnosi DSA e/o rivalutazione di diagnosi DSA non valide/incomplete di studenti iscritti o potenzialmente iscrivendi (prossimi a partecipare a Concorsi per l'Ammissione) all'Università degli Studi di Brescia, con costo a carico dello studente richiedente, garantendo l'elaborazione del certificato nel termine massimo di 45 giorni;
  - e) Attività propedeutica svolta dall'operatore economico ai fini dell'organizzazione/programmazione di interventi di formazione e per l'assistenza e il supporto specialistico all'ufficio. In tale voce saranno ricomprese anche le eventuali riunioni operative interne dell'operatore economico e quelle con l'ufficio, necessarie per definire e progettare l'attività richiesta.

Quanto all'entità della prestazione richiesta all'operatore si stima (valori presunti non garantiti):

- l'erogazione della valutazione (di cui all'art. 3 lettera a)) di circa 80 certificati annui ferma la pregressa chiamata dell'Ateneo
- l'erogazione di circa 40 ore di formazione all'anno (di cui al presente art. 3 lettera b)), ferma la pregressa chiamata dell'Ateneo.
- l'erogazione di attività di assistenza e supporto specialistico all'ufficio anche sottoforma di supporto didattico agli studenti con disabilità, DSA e altre fragilità o nell'organizzazione di eventi di sensibilizzazione (di cui al presente art. 3 lettera c)) per circa 250 ore all'anno, ferma la pregressa chiamata dell'Ateneo.
- attività di rilascio di diagnosi DSA e/o rivalutazione di diagnosi DSA che sarà da ritenersi a carico del singolo utente e non inserite in consuntivo a carico dell'Ateneo (di cui al presente art. 3 lettera d)).

Quanto all'attività propedeutica svolta dall'operatore economico ai fini dell'organizzazione/progettazione di attività di formazione e al fine della consulenza all'ufficio, che ricomprende anche eventuali riunioni operative interne e con l'Ufficio, si provvederà a conteggiare un monte ore massimo non superiore a 80 ore all'anno. (di cui al presente art. 3 lettera e)).

Il committente si riserva di richiedere una diversa redistribuzione del monte ore tra le varie prestazioni di cui ai punti a), b), c), d) sulla base delle esigenze accertate di anno in anno fermo l'importo massimo del contratto.

Il corrispettivo sarà dovuto unicamente a pagamento dei servizi effettivamente svolti, secondo gli importi risultati di gara, a fronte dei bisogni e delle relative richieste della Committenza. In difetto di chiamata, nulla sarà dovuto all'aggiudicatario.

Per ogni attività di formazione l'operatore economico sarà tenuto a presentare una breve proposta progettuale relativa al programma, ai contenuti formativi, al numero di ore frontali previste, al numero di formatori



necessari per l'erogazione del servizio e le ore previste per ogni formatore relative all'attività propedeutica per l'organizzazione/progettazione dell'attività da erogare.

Mensilmente l'aggiudicatario sarà tenuto alla presentazione del consuntivo riguardante il quantitativo dei servizi forniti indicando per ogni attività la corrispondenza con le tipologie di attività indicate nel presente capitolato: *"Analisi dei certificati"* specificando di volta in volta oltre alla data di erogazione, il personale incaricato (di cui all'art. 3 lettera a)), *"Formazione"* (di cui all'art. 3 lettera b)) specificando di volta in volta, oltre alla data di erogazione, le ore svolte, il tipo di formazione erogata e il numero di personale coinvolto, *"Supporto specialistico"* (di cui all'art. 3 lettera c)) specificando di volta in volta, oltre alla data di erogazione, le ore svolte, il tipo di attività e il numero personale coinvolto; *"Attività propedeutica svolta ai fini dell'organizzazione/programmazione di interventi di formazione e per l'assistenza e il supporto specialistico all'ufficio. In tale voce saranno ricomprese anche le eventuali riunioni operative interne dell'operatore economico e quelle con l'ufficio, necessarie per definire e progettare l'attività richiesta"* (di cui all'art. 3 lettera e)) specificando di volta in volta, oltre alle ore svolte, il tipo di attività erogata e il numero di personale coinvolto.

#### **ART. 4**

#### **Pagamenti – Revisione dei prezzi**

Il corrispettivo sarà corrisposto all'operatore in via posticipata in rate mensili, previa verifica delle attività a consuntivo in base al numero di ore svolte e al tipo di attività erogata. Previa verifica da parte del RUP della congruità di quanto esposto in consuntivo, l'aggiudicatario potrà emettere la relativa fattura.

I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario. L'Università non provvederà al pagamento delle fatture in presenza di DURC negativi, ai sensi del Dl. 29.11.2008 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28.01.2009 n.2 ed in presenza di inadempienze ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 29.09.1973 n. 602.

In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all'applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte dell'Università.

L'operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.10 n. 136 s.m.i., con ciò impegnandosi anche ad indicare per ciascuna fattura relativa all'appalto il numero di conto corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già dichiarati – o da dichiarare – come dedicati alle commesse dell'Università utilizzando il modulo a ciò predisposto dall'Università stessa. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, qualora le transazioni finanziarie inerenti all'esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario ovvero altri strumenti idonei a consentire una piena tracciabilità delle operazioni.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti interessati all'esecuzione del presente contratto una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, art. 3, e successive modificazioni. L'Università verifica la presenza di tale clausola nei suddetti contratti che, in difetto, sono nulli ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

Qualora l'Università nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità all'aggiudicatario. L'aggiudicatario, nel caso di importo non dovuto, emetterà nota di credito e provvederà ad erogare la somma sul conto corrente bancario dell'Università.

Decorsi almeno 365 giorni dall'inizio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., è riconosciuta la revisione dei prezzi qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, decorsi almeno 365 giorni dall'inizio



dell'esecuzione del contratto.

La revisione opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

La revisione è disposta automaticamente dall'amministrazione, previa istruttoria, nei limiti indicati, decorsi almeno 365 giorni dall'inizio dell'esecuzione del contratto. La revisione è applicata una sola volta per ciascuna annualità. Nell'ipotesi di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3,4,5 dell'Allegato I.3 al codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

La revisione in aumento è disposta anche su istanza motivata dell'Appaltatore. In tal caso è onere dell'appaltatore, a pena di decadenza, inoltrare entro 15 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui all'art. 60 comma 2 del Codice una dettagliata relazione corredata da tutti i documenti necessari. In particolare, l'istanza di revisione deve indicare in termini percentuali, la variazione richiesta, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere corredata da documentazione idonea a dimostrare gli aumenti sopravvenuti. La revisione dei prezzi avrà efficacia, previa adozione del provvedimento da parte stazione appaltante, a decorrere dalla data di formale presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente corredata di tutta la documentazione necessaria alla valutazione, e in nessun caso potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite prima di tale data.

L'eventuale revisione in diminuzione, nei limiti indicati, è disposta dall'amministrazione previa relazione del Direttore dell'esecuzione, se previsto, al RUP che curerà la relativa istruttoria. L'avvio di tale procedimento è comunicato all'appaltatore.

Le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del D.lgs. 36/2023 sono disciplinate dall'Allegato II.2-Bis del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art 11 dell'Allegato II.2-Bis questa Amministrazione ha indicato, sulla base dell'attività oggetto dell'appalto, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV), nello specifico:

Prestazione principale CPV 85312300-2 Servizi di orientamento e consulenza

Prestazione secondaria CPV 80500000-9 Servizi di formazione

Come previsto dal comma IV dell'art. 11, di cui all'Allegato II.2-bis, per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella tabella D, la stazione appaltante individua l'indice di revisione di cui all'art. 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.

Posto quanto sopra, l'indice di revisione di cui all'art. 10, comma 1, ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D, è riferito al CPV 80500000-9 Servizi di formazione

Rientrando tale codice CPV nell'elenco della Tabella D.1 di cui al suddetto Allegato, è individuato l'indice indicato nella medesima Tabella, ossia indice PC prezzi a consumo – indice nazionale per l'intera collettività NIC

ISTAT - 105 Corsi d'istruzione e di formazione

Peso attribuito 100%

Tale indice è pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, che causino un rilevante e stabile (per un periodo medio lungo della durata di almeno 6 mesi consecutivi, valutati sull'analogo periodo dell'anno precedente) mutamento delle condizioni di mercato e del contesto economico di riferimento, o per altre circostanze non predeterminabili, l'Operatore economico aggiudicatario potrà



richiedere la rinegoziazione delle condizioni contrattuali per quanto attiene tipologia, quantità di prestazioni e corrispettivi.

Il procedimento di rinegoziazione è avviato su istanza di parte al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del contratto e sarà concluso dalla Stazione appaltante entro 90 giorni. L'aggiudicatario si impegna a fornire adeguata documentazione dalla quale si evincano chiaramente i fattori e le circostanze impreviste che hanno determinato l'avvio del procedimento di revisione delle condizioni contrattuali vigenti, e a soddisfare qualsiasi richiesta integrativa dell'ente. La richiesta di documentazione sospende il termine sopra riportato.

Trattandosi di una prestazione di carattere intellettuale che non può essere regolata da apposito cronoprogramma e il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II. 14 del codice, non è prevista l'anticipazione del prezzo.

#### **ART. 5**

##### **Cessione del contratto - subappalto**

È vietata la cessione del contratto. Considerata la natura altamente specialistica, fiduciaria e strategica del servizio, nonché le rilevate esigenze di riservatezza e continuità nell'esecuzione delle prestazioni, il subappalto è espressamente vietato, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 s.m.i.

#### **ART. 6**

##### **Responsabilità dell'appaltatore**

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile, a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d'appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza, quindi, non ne limita né riduce comunque la responsabilità. L'operatore economico aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione del servizio, fossero arrecati all'Università. Per tutto quanto non espresso, si applica la normativa vigente in materia di servizi pubblici.

#### **ART. 7**

##### **Inadempienze e penali**

Ai sensi dell'art. 126 del D.lgs 36/2023 s.m.i., per ogni ritardato adempimento nelle prestazioni di analisi del certificato diagnostico previste nell'art. 3, lettera a) del presente capitolato l'Università applicherà all'operatore economico aggiudicatario una penale pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale successivo e consecutivo di ritardo.

Qualora l'Università ritenga che l'operatore economico aggiudicatario non adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente con riferimento all'erogazione delle prestazioni di cui all'art 3 del capitolato, con esclusione di quelle alla lettera a), e al trattamento del personale, dovrà darne comunicazione formale al referente dell'operatore economico aggiudicatario, così da porlo in condizione di conoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati dall'Università non oltre 20 giorni dal ricevimento della contestazione. In



caso di accertata inadempienza, l'Università applicherà all'operatore economico aggiudicatario le seguenti penali:

- euro 50,00 per la prima irregolarità contestata;
- euro 100,00 per la seconda irregolarità contestata;
- euro 150,00 per la terza irregolarità contestata;
- euro 160,00 dalla quarta regolarità contestata a seguire.

È comunque fatta salva la facoltà per l'Università di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito e delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

## **ART. 8**

### **Assicurazione e Garanzia**

L'operatore economico deve consegnare copia della propria polizza assicurativa di responsabilità civile professionale a garanzia per tutti i danni cagionati all'Università che potrebbero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto. La copia della polizza dovrà essere inviata prima della sottoscrizione del contratto. Per la stipula del contratto non è richiesta fidejussione trattandosi di servizio di importo ridotto e per le modalità di pagamento a consuntivo previa verifica della corretta esecuzione.

## **ART. 9**

### **Clausola risolutiva espressa**

L'Università potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa nelle seguenti ipotesi:

- il caso in cui, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente capitolato, l'aggiudicatario comprometta l'esecuzione a regola d'arte della prestazione oggetto dell'affidamento;
- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa);
- in caso di cessione dell'azienda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, e di cessazione di attività;
- in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta e liquidazione giudiziale dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 94, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e fatto salvo quanto previsto nel medesimo comma;
- in caso di sospensione dell'esecuzione da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- in caso di cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 e di subappalto non autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. Si applicano gli artt. 120, 122 e 124 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i..

Nel caso di risoluzione, nessun compenso, indennità o altro spetterà all'appaltatore, oltre al solo diritto di pagamento, ai prezzi contrattuali, delle attività regolarmente eseguite, accertate e accettate dall'Università, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, l'Università, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall'appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno.

Resta in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.



### **Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip**

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, l'Università procede alla risoluzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, i servizi ivi previsti si rendano disponibili nell'ambito di una convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999, ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

### **ART. 10**

#### **Affidamento a terzi**

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Università il diritto di affidare a terzi il servizio, a danno dell'operatore economico aggiudicatario inadempiente. L'Università si riserva la facoltà di procedere nello scorrimento della graduatoria.

L'affidamento a terzi è notificato, a mezzo PEC, all'operatore economico aggiudicatario inadempiente. All'operatore economico aggiudicatario inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto e per la durata dell'intero contratto, con prelievo da eventuali crediti dell'operatore economico aggiudicatario, senza pregiudizio dei diritti dell'Università sui beni dell'operatore economico aggiudicatario. L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge.

### **ART. 11**

#### **Regolamenti e norme**

1. I compiti dell'aggiudicatario dovranno essere svolti nel rispetto delle norme e dei regolamenti dell'Università e agli stessi dovrà attenersi il personale dell'aggiudicatario nello svolgimento del servizio presso l'ateneo.

In particolare, devono essere tenuti presenti:

- Statuto dell'Università;
- Codice Etico, Codice di comportamento, Codice di condotta;
- Regolamento Generale dell'Università;
- Regolamento Privacy.

I regolamenti sono consultabili sul sito internet [www.unibs.it](http://www.unibs.it) (Home->Ateneo->Statuto e Regolamenti).  
<https://www.unibs.it/it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti>

### **ART. 12**

#### **Controversie**

Per tutte le controversie attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Brescia. È esclusa la competenza arbitrale.



**ART. 13**  
**Riferimenti normativi**

Per quanto non stabilito nel presente Capitolato, l'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni, compresi i regolamenti in materia di affidamenti di contratti pubblici, oltre che alle condizioni generali e particolari riportate nei documenti di gara e contrattuali.

Si intende, pertanto, che l'operatore economico sia a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'espletamento della gara ed il rapporto contrattuale conseguente all'aggiudicazione.

**ART. 14**  
**Informativa Privacy**

I dati personali, comuni e particolari, eventualmente raccolti nell'esecuzione del presente contratto saranno trattati dalle parti in modo lecito, corretto e trasparente in conformità al D.lgs. 196/2003 - cd. Codice privacy e s.m. e al Regolamento UE 679/2016 - cd. GDPR.

L'operatore economico si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del citato GDPR.